




Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e Consulenza  
Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria

TEL. 02 65 504 524/533 – FAX 02 65 504 882



Pag. 6

**Data : 22 LUGLIO 2013**

**DESTINATARIO : 8853 SPA**

**CORTESE ATTENZIONE :**

**NUMERO FAX : 02 65 75 267**

All'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia

**Con la presente, confermo l'avvenuta ricezione del presente fax e la sua completa leggibilità.**

Data

Firma

*Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.*

(non seguirà l'originale ai sensi dell'art. 6, c. 2, L. 412/91)



Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria

Milano, 22 LUG. 2013

8853 SPA  
C/O AVV. ALDO TORRISI  
VIA SANDRO SANDRI 2  
20121 MILANO (MI)

Prot. 82064

**OGGETTO: Interpello 904-245/2013-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.**  
**8853 SPA**  
**Codice Fiscale 10684110157 Partita IVA 10684110157**  
**Istanza presentata il 25/03/2013**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 5 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

### QUESITO

La società istante dichiara di svolgere attività di banco metalli preziosi, specializzata nella fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso contenuto nei beni acquistati.

A seguito di tale attività produce per la rivendita anche lingotti in metallo prezioso per investimento, gettoni in metallo prezioso per concorsi a premio, leghe dentali in metallo prezioso, semilavorati per oreficerie.

Inoltre commercializza monete auree da investimento.

Infine, in quanto non previsto nel proprio oggetto sociale, afferma che non produce e non commercializza gioielleria, parti o pezzi di gioielleria da assemblare, prodotti

finiti d'oreficeria.

Ciò posto, l'istante richiama l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 375/E del 28 novembre 2002 e n. 161/E dell'11 novembre 2005 e, acquistando dai "compro-oro", chiede quale sia il criterio per distinguere nelle relative transazioni

- il manufatto d'oro che deve essere considerato prodotto finito (IVA secondo le modalità ordinarie)
- dal materiale d'oro destinato alla fusione (IVA con applicazione dell'inversione contabile).

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che il discrimine in questione può essere dato solo dalla destinazione finale che il cedente intende imprimere all'oggetto d'oro e dalla tipologia di cessionario.

In concreto è dell'avviso che l'IVA è da applicare

- con il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, quinto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, se il "compro-oro" cede un oggetto d'oro ad un cessionario (come l'istante) che può solo avviarlo alla fusione non svolgendo alcuna attività di commercio di gioielli o di parti di gioielli come prodotti finiti;
- con le modalità ordinarie se tale cessione da parte dei "compro-oro" è nei confronti di cessionario che, invece, effettua anche detto commercio.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, questa Direzione ritiene opportuno richiamare l'articolo 1 della

legge n. 7 del 17 gennaio 2000 rubricata "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998".

Detta disposizione, nel disciplinare il mercato dell'oro, ha operato una distinzione tra oro da "investimento" (lingotti e/o placchette con un peso superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800, con determinate caratteristiche) ed oro "diverso da quello da investimento" o "industriale" (materiali d'oro in forma diversa ed i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavorazione industriale).

Tanto viene premesso in quanto, prescindendo da valutazioni circa l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge n. 7 del 2000 in materia di esercizio delle attività del settore, la cui verifica è riservata alla competenza degli organi appositamente preposti, in merito alla disciplina IVA applicabile alle cessioni di oro dispone anche l'articolo 17, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, citato nell'istanza in esame.

Infatti, questa Direzione rileva che:

- alle cessioni di oro da "investimento" è riservato, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 11), del DPR n. 633 del 1972, il trattamento di esenzione dall'imposta, con possibilità di opzione per l'imponibilità (secondo il meccanismo del reverse charge di cui al successivo articolo 17, quinto comma) da parte di coloro che "producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento";
- alle cessioni di oro "diverso da quello da investimento" ovvero di oro "industriale" a favore di soggetti passivi è riservato il trattamento di imponibilità, con applicazione dell'inversione contabile ("reverse charge");
- alle cessioni dei prodotti d'oro finiti, quindi destinati al consumo, è riservato il trattamento di imponibilità con l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie.

Ciò posto, con riferimento al quesito prospettato questa Direzione ribadisce che, ai fini

dell'IVA, le cessioni di oro "diverso da quello da investimento" o industriale risultano imponibili e l'imposta, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, è dovuta con il meccanismo del reverse charge.

In particolare, il testo ora in vigore dell'articolo 17, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 dispone che, " . . . per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".

Con risoluzione del 28 novembre 2002, n. 375/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i prodotti finiti d'oro usati, ceduti sotto forma di rottami a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non sono qualificabili sotto il profilo merceologico come "oro industriale" - nell'accezione delineata dalla legge n. 7 del 2000 -, possono essere assimilati, ai fini IVA, a quest'ultimo prodotto in considerazione dell'univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario.

Infatti, il meccanismo del "reverse charge" deve essere applicato da parte dei commercianti (all'ingrosso e/o al dettaglio) di metalli preziosi che acquistano presso privati oggetti d'oro usati per rivenderli, sottoforma di rottami di gioielli d'oro, assimilabili a "materiale d'oro" o "semilavorato", a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi.

La cessione di rottami d'oro, pertanto, in quanto avente ad oggetto beni non più idonei

ad essere inseriti nel circuito commerciale, quindi insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, bensì beni impiegati "in un processo intermedio di trasformazione e lavorazione", è operazione che può essere assimilata alla cessione di materiale d'oro o semilavorato, con la necessità di assolvere l'imposta mediante il meccanismo del "reverse charge" descritto dall'articolo 17, quinto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972.

Inoltre, dalla successiva risoluzione n. 161/E dell'11 novembre 2005 risulta che qualsiasi semilavorato è riconducibile, ai fini dell'IVA, alla categoria dell'oro "industriale" quando è destinato per vocazione ad un processo di lavorazione e, perciò, non risulta utilizzabile nell'ambito di una transazione a favore del consumo privato.

A motivo di quanto in precedenza evidenziato, nel caso di specie, è avviso di questa Direzione che è da applicare il "reverse charge" (articolo 17, quinto comma, d.p.r. n. 633 del 1972) se i beni ceduti dai "compro oro" (prodotti d'oro usati in precedenza acquistati da privati e non destinati al consumo) in modo non equivoco risultano destinati ad un processo di trasformazione, in quanto non più utilizzabili nello stato in cui si trovano come prodotti finiti (dunque non commerciabili in quanto tali).

Pertanto, ad esempio, trova applicazione detto "reverse charge" se la vendita è posta in essere da operatore che non dispone di alcuna autorizzazione commerciale ad esercitare il commercio al dettaglio dei beni in oro e trattasi di cessione ad un operatore professionale in oro che opera esclusivamente nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi.

**PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE  
IL CAPO SETTORE**

**Franco Russo**

